



**Newsletter n. 1**  
Settembre 2016  
"Il parto in anonimato"

Il parto in anonimato è garantito in Italia alle donne dal 1927 ma solo nei confronti dei figli illegittimi; è solo in epoca più recente, esattamente dal 1994 che grazie ad una sentenza della Corte di Cassazione esso viene esteso anche ai figli legittimi, ponendo così fine ad una lunga storia di discriminazione nei confronti delle donne e della libertà di scelta che ad esse spetta nei riguardi della maternità e dell'accoglimento di una nuova vita.

L'ostetrica/o è la professionista che accompagna la donna nell'esperienza di maternità complessa che caratterizza in parto in anonimato e le responsabilità a cui è chiamata sono molteplici:

- sostenere la donna rispettando le sue motivazioni,
- rispettare i bisogni e i desideri nei confronti dell'incontro/contacto con il neonato con l'obiettivo di favorire una elaborazione il più possibile positiva del distacco,
- essere competente delle norme che regolamentano il non riconoscimento,
- essere consapevole dei diritti della donna in merito alla richiesta di anonimato che si realizza attraverso il "contratto di assistenza" stipulato con la struttura e i professionisti a cui si è rivolta al momento del ricovero e dei doveri professionali che questo comporta, essere consapevole dei diritti del neonato.

Il tema del parto in anonimato si inserisce all'interno di una disciplina particolarmente complessa, sia dal punto di vista delle fonti giuridiche ( diritto costituzionale, civile, penale, internazionale, processuale civile), sia da un punto di vista delle diverse posizioni di diritto contrastanti che devono essere tutelate ( libertà sessuale, libertà personale, diritto ad essere genitore, diritto allo status filiationis, diritto a conoscere le proprie origini biologiche).

Detto che la qualifica giuridica di madre con l'acquisizione delle relative posizioni giuridiche sarà conseguenza della dichiarazione di nascita e della decisione della donna a comparire all'interno dell'atto di nascita con le proprie generalità anagrafiche, appare del tutto ingiustificato che vengano richieste dagli impiegati di stato civile tali generalità all'ostetrica/o, che si reca all'anagrafe per dichiarare la nascita del nuovo nato così come previsto nei casi di specie.

Tale situazione è stata segnalata negli ultimi tempi da Responsabili Ostetriche di più ospedali romani, motivo per il quale il Collegio ha richiesto un parere legale rispetto all'avanzamento di tale richiesta e alla mancata dichiarazione di nascita che in alcuni casi ne è seguita, dando origine a problemi che hanno coinvolto le ostetriche e gli ospedali nella gestione dei fatti successivi.



La tutela della madre è garantita e protetta nel senso più ampio, garanzia avallata anche dalle recenti disposizioni in materia di trattamento dei dati sensibili. Assolutamente non pacifica in dottrina e non previsto, invece, come diritto esplicito dal nostro ordinamento nazionale, la conoscenza delle origini biologiche che risponde ad una visione moderna e democratica del diritto all'identità personale.

Il diritto della madre alla segretezza, considerato dalla legge prevalente rispetto a quello del figlio, ha trovato una recente apertura con la sentenza della Corte Costituzionale n. 278/13, in virtù della quale la donna sarà libera di scegliere se revocare o meno il proprio anonimato qualora il figlio abbia manifestato la volontà di conoscerla.

Realisticamente e materialmente sarebbe possibile giungere al nome della madre ma legalmente non è possibile, nemmeno con l'intervento del giudice, rivelare il nome della madre a chiunque ne faccia richiesta se la madre è ricorsa all'anonimato a meno che non sia d'accordo.

Un arrivederci alla prossima newsletter!